



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER L'ESENZIONE DALL'IMU IL CONTRIBUENTE DEVE
PROVARE CHE L'INTESTAZIONE CATASTALE NON È
ATTENDIBILE AI FINI FISCALI**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1[^] - Sentenza del
29/04/2025 n. 2725

Composizione

Terrinoni Paola (Pres.) – Francaviglia Rosa (Rel.) – Pannone Andrea

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Imposta municipale unica - Presupposto impositivo - Proprietà o altri diritti
reali sul bene - Prova da parte dell'ente impositore - Annotazioni risultanti dai
registri catastali – Limiti - Prova contraria - Onere a carico del contribuente.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di imposta comunale sugli immobili (dapprima ICI e, successivamente, IMU e TASI), la proprietà o altro diritto reale sul bene, che rappresentano, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche mediante le annotazioni risultanti dai registri catastali, i quali fanno sorgere una presunzione *de facto* di veridicità delle loro risultanze, restando a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta.

Rif. normativi

artt. 1 e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

Conformità

Cass., civ., sez. trib., 24 maggio 2017, n.13061; Cass., sez. trib., 07 luglio 2017, n.1677

Anno pubb.

2025